

Regio decreto 16 febbraio 1902, n. LII, che approva il nuovo statuto organico del Monte di pietà di Piedimonte d'Alife.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 18 marzo 1902, n. 64).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni prese dalla Congregazione di carità di Piedimonte d'Alife nei giorni 5 luglio 1900 e 8 ottobre 1901, dal Consiglio comunale di Piedimonte d'Alife nei giorni 14 luglio 1900 e 2 novembre 1901 e dalla Giunta provinciale amministrativa di Caserta nel giorno 30 novembre 1901 le quali deliberazioni avevano per oggetto l'approvazione del nuovo statuto del Monte di pietà ; Veduta la legge 4 maggio 1898, n. 169, e il regolamento approvato con regio decreto 14 maggio 1899, n. 185; Sentito il Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto col Ministro dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo statuto del Monte di pegni di Piedimonte d'Alife, composto di 23 articoli visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. BACCELLI.

GIOLITTI.

Statuto organico del Monte di pietà di Piedimonte d'Alife.

CAPITOLO I.

Origine, sede, scopo e redditi.

Art. 1. L'Istituto del Monte dei pegni, che ha sede nel comune di Piedimonte d'Alife trae la sua origine dalla Congregazione del SS. Rosario di Piedimonte e dal testamento del reverendo sacerdote don Giovanni Battiloro, del 7 settembre 1769, per notar Scasserra. Al presente è amministrato dalla Congregazione di carità di Piedimonte secondo le norme già tracciate dalla legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni di pubblica beneficenza, dalla legge e dal regolamento sui Monti pietà.

Art. 2. Esso ha per scopo: di porgere ai bisognosi di Piedimonte (in preferenza) un pronto mezzo di trovar danaro mediante pegno in oggetti di oro, argento, pietre preziose, rame, bronzo, ottone e ferro.

Art. 3. I mezzi con cui l'Istituto provvede al suo scopo consistono: *a)* nel capitale esistente in cassa accertato con inventario del 31 dicembre 1900 in lire 90,724. 02 riportato dettagliatamente alla fine del presente statuto; *b)* nei frutti che da detto capitale si ritraggono.

CAPITOLO II.

Limiti della prestanza, sua durata ed interessi.

Art. 4. L'Istituto non potrà fare prestanze allo stesso individuo per somma eccedente, fra tutte, le lire 300, nè minore di lire 1, ed il valore stimato degli oggetti da pignorarsi dovrà eccedere di un quarto la quantità del denaro da prestarsi. Le prestanze per somme inferiori avranno sempre la preferenza sulle maggiori.

Art. 5. La durata della prestanza sarà di un anno, alla scadenza del quale i pignoranti hanno obbligo di restituire la somma capitale ricevuta e pagare i relativi interessi. Potrà rinnovarsi la prestanza per un altro anno previo sempre pagamento degli interessi decorsi, con facoltà al pignorante di riscattare il pegno anche prima del termine convenuto con proporzionale riduzione degli interessi.

Art. 6. L'interesse che l'Istituto riscuoterà è di centesimi 45 per ogni 100 lire al mese sui pegni di oro, argento, pietre preziose, ecc , e di centesimi 35 pei pegni di rame, ferro, bronzo, ecc. I mesi si computano tutti a giorni 30; le frazioni dei mesi vanno calcolate sempre a quindicina, ed a vantaggio dell'Istituto.

CAPITOLO III.

Della pignorazione, depegnorazione, vendita e sequestrabilità.

Art. 7. Il Monte, per le sue operazioni ordinarie, si apre ogni settimana nel giorno di sabato. Potrà aprirsi anche nel giorno di mercoledì di ogni settimana, ove il bisogno lo richiedesse e venisse creduto necessario ed utile dall'Amministrazione.

Art. 8. La pignorazione deve eseguirsi unicamente negli uffici del Monte, ed al pignorante verrà rilasciata una bolletta, con la quale solamente può chiedere la depegnorazione.

Art. 9. In caso di dispersione della bolletta, il titolare dovrà farne denuncia nell'ufficio del Monte all'amministratore delegato, in presenza di due testimoni, indicando distintamente gli oggetti pignorati, il capitale ricevuto e l'epoca approssimativa della pignorazione. Per un mese continuo sarà affisso avviso dell'avvenuta dispersione alla porta dello stabilimento ed a quella del municipio di Piedimonte. Passato il mese senza reclamo, il pignorante presenterà un garante di soddisfazione dell'Amministrazione, la quale provvederà al rilascio di nuova bolletta scritta a mano, e con questa verrà consegnato il pegno al reclamante, presente il di lui garante. Nel modo stesso si provvederà nel caso che il pegno fosse venduto con un prezzo superiore a quello versato nell'atto della pignorazione, e la parte interessata avesse dispersa la bolletta per poter riscuotere la differenza di prezzo.

Art. 10. In ogni anno al 30 ottobre si procederà alla compilazione degli elenchi dei pegni esistenti nel Monte da 4 semestri compiuti, accordando così ai pignoranti la dilazione di un altro anno per l'obbligatorio riscatto, di cui all'articolo 5, e nella prima quindicina di novembre, epoca di pubblica fiera, sarà prorogabilmente eseguita la vendita.

Art. 11. Nel caso di vendita degli oggetti pignorati, non essendovi offerenti, il pegno rimane aggiudicato al perito estimatore pel prezzo di stima. Si dovrà però rinnovare la vendita stessa nel giorno di domenica immediatamente successiva, e quando anche questa seconda volta andasse deserta si ripeterà un terzo esperimento nell'altra domenica successiva alla prima. E quando anche in questa andasse deserta la vendita, l'oggetto rimarrà definitivamente aggiudicato pel prezzo di stima al perito estimatore. In ogni caso, dedotto il credito del Monte tra sorte e spese, le eccedenze del prezzo ricavato dalla vendita sarà tenuto per 5 anni in deposito, a disposizione delle parti esibitrici delle bollette di pignorazione. Elasso detto termine esse si prescrivono in favore del Monte.

Art. 12. Gli oggetti impegnati nel Monte sono sequestrabili secondo le disposizioni del Codice civile, e giusta il parere emesso dal Consiglio di Stato (Sezioni riunite delle finanze e dell'interno), partecipato dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio con circolare n. 2 del 25 marzo 1901, n. 7061, divisione 2^a, sezione 1^a. Nel caso trattasi di cose rubate o smarrite non potranno essere riscattate che dopo le opportune prove e ricognizioni dell'autorità giudiziaria, eseguite a spese dei reclamanti, e previo rimborso del capitale e dei frutti all'Istituto. Le ricognizioni dovranno sempre eseguirsi nell'ufficio del Monte, e ciò anche agli effetti dell'articolo 11 della legge 4 maggio 1898, n. 169.

CAPITOLO IV Dell'amministrazione

Art. 13. Il Monte è amministrato e diretto dalla locale Congregazione di carità, conservando però distinte le attività e passività sue, lo scopo e la sua speciale natura, e da un membro della Confraternita del SS. Rosario di Piedimonte, col titolo di fiscale, quante volte vi viene nominato.

Art. 14. La Congregazione si atterrà al presente statuto per quanto riguarda gl'interessi particolari del Monte ed al proprio statuto organico (approvato con regio decreto 11 marzo 1894) per tutto il rimanente non tassativamente in questo preveduto.

Art. 15. La Congregazione di carità delegherà annualmente uno dei suoi componenti per la direzione delle operazioni del Monte dei pegni senza alcun compenso, salvo al presidente della stessa di sostituirlo, o farlo sostituire, in caso di assenza, da un altro componente, rimanendo sempre esso presidente nel dritto e nel dovere di sorvegliare le operazioni e l'andamento stesso del Monte, e di fare eseguire le disposizioni della legge e del regolamento in vigore.

Art. 16. Il Monte deve tenere un esatto inventario comprendente le attività e passività patrimoniali, le cose di proprietà di terzi, le rispettive valutazioni e le variazioni successive.

Art. 17. Gli utili della gestione del Monte vanno devoluti a profitto dell'Istituto. Poichè però il Monte trovasi in prospere condizioni patrimoniali, e la ragione degl'interessi essendo abbastanza mite, almeno la metà di essi sarà erogata in vantaggio dell'Asilo infantile di questo comune.

CAPITOLO V.

Del personale stipendiato.

Art. 18. Il Monte avrà: a) il tesoriere, che oltre alla personale garanzia di onestà e probità dovrà prestare una cauzione proporzionata alle riscossioni, al movimento ed alla consistenza dei pegni del Monte al momento in cui viene assunto in servizio, giusta gli articoli 33 e 34 del regolamento approvato con decreto 14 maggio 1899, salvo l'obbligo di aumentarla in proporzione al possibile

aumento delle entrate, delle riscossioni e del movimento della consistenza dei pegni. La cauzione deve prestarsi in uno dei modi stabiliti dal regolamento stesso (art. 34, lettere *a, b, c, d, e*) tenendosi presenti le modificazioni apportate dal regio decreto 19 ottobre 1899, n. 424, cioè che sugli stabili deve essere data *prima ipoteca*. Le spese per prestare, mutare o liberare la cauzione sono a carico della persona che presta, muta o libera. Il tesoriere esercita anche le funzioni di magazziniere; *b*) un perito orefice che dovrà assumere l'obbligo di garantire i valori notati nelle fatture, e la garanzia dovrà esser data nei modi stabiliti dagli articoli 33 e 34 del regolamento; *c*) un perito ramaio che dovrà garantire i valori riportati nelle sue fatture, e la garanzia sarà data pure nei modi stabiliti dagli articoli 33 e 34 del regolamento predetto. L'Amministrazione però qualora non riuscisse a trovare persona competente pei periti indicati alle lettere *b* e *c* che desse la cauzione nei modi dinanzi detti, potrà provvedere nel modo che stimerà meglio conveniente ad assicurare gli interessi e l'andamento del Monte; *d*) un segretario; *e*) un contabile; *f*) un usciere. E questi tre ultimi saranno quelli stessi della Congregazione di carità, competentemente retribuiti dal Monte.

Art. 19. È vietato concedere agli impiegati gratificazioni, dovendo lo stipendio tener luogo di sufficiente ricompensa.

Art. 20. Il Monte non potrà acquistare stabili rustici, od urbani, giusta l'articolo 3 della legge 4 maggio 1898, n. 169.

Art. 21. Entro sei mesi dall'approvazione del presente statuto per decreto reale, la Congregazione di carità amministratrice del Monte dovrà provvedere alla compilazione del regolamento interno per la esecuzione del presente statuto, che andrà in vigore dalla sua approvazione e che tra l'altro provvederà: *a*) all'obbligo di procedere a periodiche verifiche di cassa; *b*) al divieto agli amministratori e agli impiegati di fare operazioni col Monte e di partecipare agli utili della gestione; *c*) all'obbligo di compilare e presentare a loro tempo i bilanci come prescrive l'articolo 40 del regolamento 14 maggio 1899; *d*) all'obbligo di assicurare contro i danni dell'incendio gli oggetti in pegno, almeno fino al valore di stima; *e*) di stabilire la regola che essendovi nel Monte la cassa forte, una delle chiavi sia tenuta dal presidente della Congregazione di carità; *f*) di stabilire l'obbligo all'Amministrazione di depositare i fondi esuberanti ai bisogni del Monte nella Cassa postale di risparmio, o di convertirli in rendita, o in buoni del Tesoro.

Art. 22. Con l'approvazione del presente statuto cessa di aver vigore quello approvato con regio decreto del 19 luglio 1871, ed esso non potrà essere modificato senza l'approvazione governativa.

CAPITOLO VI Disposizioni transitorie

Art. 23. Le disposizioni del presente statuto non si applicano ai pegni che si trovano eseguiti prima del giorno in cui esso va in vigore per quanto riflette la misura degl'interessi sino al giorno della rinnovazione, o spegnorazione.

Visto d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.